

# **UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI CALVATONE E TORNATA**

Provincia di Cremona



# **STATUTO**

Approvato con delibera assembleare n. 11 del 25/07/2019

## **TITOLO I**

### **Elementi costitutivi**

#### **Art. 1**

##### **Principi fondamentali.**

1. L'Unione Lombarda dei comuni di Calvatone e Tornata, in seguito chiamata "unione" è costituita volontariamente, a partire dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale n. 19 del 27/06/2008 e nel rispetto dei principi di cui all'art. 32 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
2. L'unione fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana, delle comunità locali della Regione Lombardia e della provincia di Cremona ed è costituita per l'esercizio delle funzioni e dei servizi indicati nel successivo art. 4
3. Il testo originario dello statuto viene approvato unitamente all'atto costitutivo dell'unione dai consigli comunali di Calvatone e Tornata, con le modalità e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, disciplina le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'unione. le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione con le modalità e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie previste per i Comuni.
4. L'unione è costituita dall'insieme dei territori dei comuni di Calvatone e Tornata.
5. L'unione ha autonomia finanziaria e la esercita nel rispetto della normativa vigente.
6. Possono aderire all'Unione altri Comuni i quali accettino integralmente le disposizioni contenute nel presente Statuto
7. Le norme del presente statuto sono configurate in modo da potersi applicare alla unione eventualmente estesa ad altri comuni oltre a quelli che la costituiscono inizialmente.

#### **Art. 2**

##### **Durata**

1. La durata dell'unione, comunque non inferiore a 10 anni, è a tempo indeterminato.
2. Lo scioglimento dell'Unione è deliberato da ciascun consiglio comunale dei comuni componenti con le modalità e le maggioranze previste dalla legge per le modifiche statutarie. Solo in presenza della volontà espressa dalla maggioranza dei comuni aderenti lo scioglimento diviene operativo. In caso diverso la posizione dei comuni che non intendono proseguire nella Unione diventa quella del recesso unilaterale.
3. L'Unione si scioglie anche quando la maggioranza dei comuni componenti non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti entro il termine previsto dal successivo art. 7, quinto comma, salvi i casi d'inadempienza dovuta a ragioni non dipendenti dalla volontà degli Enti interessati; in tal caso ciascuno dei consigli comunali delibera la presa d'atto dell'avvenuto scioglimento. In caso diverso la posizione dei comuni che non hanno designato i rappresentanti diventa quella del recesso unilaterale.
4. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il nominativo della persona incaricata della liquidazione dell'attività dell'Unione.
5. Al termine dell'attività dell'Unione, l'incaricato della liquidazione trasmette alle giunte dei comuni componenti la deliberazione di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i comuni stessi; le giunte comunali provvedono ad approvare la citata deliberazione, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi capitoli di bilancio, in base alla normativa vigente.
6. Il personale comunale funzionalmente assegnato all'Unione - come specificato nel successivo titolo VI - torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il comune che lo vede inserito nella propria dotazione organica.
7. Le controversie eventualmente insorte a causa del presente articolo saranno decise da una commissione composta dai Sindaci dei comuni interessati e da un esperto di diritto amministrativo nominato di comune accordo.

#### **Art. 3**

##### **Recesso**

1 - Recesso dall'Unione:

a) Ogni Comune ha facoltà di recedere dall'Unione, secondo le procedure richieste per le modifiche statutarie, solo dopo che siano trascorsi dieci anni dall'avvenuta costituzione. Il recesso deve essere in ogni caso deliberato entro il 30 di giugno e produrrà effetto a partire dal primo gennaio dell'esercizio finanziario successivo.

b) Il recesso, di cui all' art. 18, c. 4, della l.r. n. 19/2008, esercitato prima del termine di 10 anni produrrà effetti sanzionatori nei confronti del Comune che se ne sia avvalso. La sanzione, di natura pecuniaria, è stabilita in una quota pari al 50% dell'importo complessivo dei contributi statali e regionali, risultanti dall'ultimo rendiconto approvato. L'assemblea dell'Unione, nel prendere atto del recesso, sulla base di una adeguata valutazione dei servizi da prestarsi a seguito del recesso, può prevedere che l'eventuale personale, conferito all'Unione dal Comune recedente, debba essere riassegnato al comune stesso.

2 - Recesso da un servizio

a) Ciascun Comune può esercitare il diritto di recesso limitatamente a singole funzioni e/o servizi trasferiti, assumendo apposita deliberazione consiliare entro il 30 giugno, adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Il recesso, subordinato alla presa d'atto da parte dell'Assemblea dell'Unione, ha effetto a partire dal primo gennaio dell'esercizio finanziario successivo.

b) Con la stessa deliberazione di presa d'atto l'Assemblea stabilirà il recupero secondo i criteri di cui al c. 5, art.4

c) In tutti i casi, il personale comunale funzionalmente assegnato, ovvero appositamente trasferito all'Unione, torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune nella cui pianta organica risulta inserito, ovvero secondo quanto previsto nella convenzione che hanno disciplinato il trasferimento presso l'Unione.

d) Se il recesso di un comune da uno o più servizi trasferiti, dovesse comportare la perdita dei requisiti previsti dal r.r. 2 del 27 luglio 2009 e la conseguente perdita dei contributi di cui l'unione beneficia si accolla a carico del comune recedente una quota pari al 50% del contributo regionale risultante dall'ultimo rendiconto approvato.

#### **Art. 4 Finalità.**

1. L'unione, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, esercita in forma unificata per i comuni aderenti le funzioni fondamentali dei comuni di cui all'art. 19, comma 1, del DL 95/2012, convertito in legge 135/2012.

L'assegnazione delle funzioni sarà effettuata in base ad apposite convenzioni tra gli enti associati.

1. bis - l'Unione svolge in forma associata le seguenti attività anche per i comuni aderenti, con le seguenti modalità:

a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

c) le funzioni dell'organo di revisione, sono svolte da un unico revisore;

d) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa.

2. All'unione possono essere attribuite altre funzioni e/o servizi, con deliberazione adottata dai consigli comunali con le modalità e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

3. L'unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione delle cittadine e dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali alla amministrazione.

4. L'unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione e della provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

5. I rapporti con i comuni limitrofi, la provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

#### **Art. 5**

### **Sede dell'unione.**

1. L'unione ha sede nel comune di Calvatone, presso la sede municipale.
2. Presso la sede dell'unione si svolgono di norma le adunanze degli organi collegiali; il presidente può disporre la riunione degli organi in luoghi diversi dalla sede dell'unione.
3. L'Unione ha un proprio sito istituzionale ove è inserita la sezione da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi, in ottemperanza alla normativa vigente.

## **TITOLO II**

### **Ordinamento strutturale**

#### **Art. 6**

##### **Organi dell'unione.**

1. Sono organi dell'unione:
  - a) L'Assemblea
  - b) La Giunta
  - c) Il Presidente.

#### **Art. 7**

##### **L'Assemblea dell'unione.**

1. L'Assemblea dell'unione è espressione dei comuni partecipanti all'unione e, pertanto, ne è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. L'Assemblea è composta da quattro rappresentanti di ciascun comune aderente di cui uno, il Sindaco, è membro di diritto.
3. Ciascun Comune provvede a designare i propri rappresentanti in seno all'Assemblea dell'unione, scegliendoli fra i componenti dell'Assemblea stessa o della Giunta.
4. Uno dei tre rappresentanti è nominato dalla minoranza consiliare.
5. La nomina deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di cui all'art. 1, comma 1 e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni consiglio comunale; decorso inutilmente tale termine trovano applicazione le norme di cui all'art. 3 punto 3
6. L'Assemblea dell'unione viene integrata dai nuovi rappresentanti ogni qualvolta si proceda all'elezione del sindaco ed al rinnovo del consiglio comunale in uno dei comuni facenti l'Assemblea dell'unione viene rinnovata nella sua interezza.
7. I rappresentanti dei comuni i cui consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione dei successori da parte dei nuovi consigli.
8. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di una componente o di un componente dell'Assemblea dell'unione, il consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.
9. Le dimissioni da consigliere dell'unione sono irrevocabili ed hanno effetto dalla data di adozione della deliberazione di sostituzione da parte del consiglio comunale competente.

#### **Art. 8**

##### **Competenze dell'Assemblea dell'unione.**

1. L'Assemblea dell'unione è competente per l'adozione dei seguenti atti fondamentali:
  - a) la convalida dei propri componenti;
  - b) le modifiche statutarie i regolamenti, gli statuti delle aziende speciali e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - c) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni i conti consuntivi, i pareri da rendere nelle dette materie;
  - d) le piante organiche e le relative variazioni;
  - e) le convenzioni con la provincia, con comuni non facenti parte dell'unione, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;

- f) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'unione a società di capitale, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;
  - g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi dell'unione, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
  - h) la contrazione dei mutui non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea dell'unione e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
  - i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
  - j) la determinazione di eventuali contributi annui che i comuni componenti devono corrispondere;
  - k) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi dell'unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla giunta dell'unione e che devono essere sottoposte a ratifica dell'Assemblea nella sua prima seduta, a pena di decadenza.
3. L'Assemblea dell'unione promuove altresì il coordinamento delle decisioni dei singoli comuni nelle residue materie di loro competenza; a tal fine ciascuno dei comuni può sottoporre all'Assemblea dell'unione gli schemi di deliberazione da adottare.

#### **Art. 9**

##### **Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è convocata:
  - a) di norma, su iniziativa del presidente;
  - b) su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri;
  - c) su richiesta della giunta.
2. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto del presidente, contenente l'ordine del giorno della seduta; nell'avviso devono essere indicati anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
3. Per le sedute ordinarie, l'avviso deve essere consegnato a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima della data di convocazione; per le sedute straordinarie, l'avviso deve essere consegnato a ciascuna consigliere almeno tre giorni prima della data di convocazione.
4. Nei casi d'urgenza, è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, sia consegnato 24 ore prima della data della convocazione; in tali casi, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
5. La consegna dell'avviso deve essere certificata mediante ricevuta della trasmissione su posta elettronica certificata fornita dall'Amministrazione.
6. L'elenco degli oggetti da trattare è pubblicato all'albo pretorio dell'unione entro gli stessi termini di cui al precedente comma 3.

#### **Art. 10**

##### **Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è validamente riunita quando sia presente la metà dei componenti.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono, di norma, assunte a maggioranza dei votanti, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente.

#### **Art. 11**

##### **Funzionamento dell'Assemblea**

1. L'Assemblea dell'unione è presieduta dal presidente dell'unione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
2. La prima seduta dell'Assemblea dell'unione viene convocata e presieduta dal sindaco del comune sede dell'Unione entro dieci giorni dalla data di ricevimento di tutte le nomine delle componenti e dei componenti, effettuate a norma del quinto comma del precedente articolo 7.

3. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche; non sono ammesse sedute segrete, salvo in caso di disposizioni di legge che prescrivano diversamente in relazione a particolari materie.
4. Le votazioni avvengono, di norma, per alzata di mano, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente.
5. Eventuali argomenti non iscritti all'ordine del giorno non possono essere discussi nella stessa seduta, né possono essere sottoposti a votazione deliberazioni concernenti detti argomenti.
6. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'approvazione del conto consuntivo.
7. Le consigliere e i consiglieri sono tenuti ad assentarsi dal partecipare alla discussione ed alla votazione concernenti argomento rispetto ai quali sussista un interesse proprio, di parenti o affini entro il quarto grado; di detta astensione è dato atto nel verbale della seduta.
8. In caso di incompatibilità del presidente e del vicepresidente presiede il consigliere anziano.
9. L'Assemblea può deliberare l'istituzione di commissioni secondo norme contenute in apposito regolamento.

#### **Art. 12**

##### **Richiesta di convocazione.**

1. La richiesta di convocazione dell'Assemblea deve essere rivolta al presidente e deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare.
2. Il presidente è tenuto a convocare l'Assemblea dell'unione entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, con le modalità stabilite dal precedente art. 9.

#### **Art. 13**

##### **Gruppi**

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al segretario dell'unione.
2. Ogni gruppo è composto da almeno due componenti.
3. I consiglieri che dichiarano di non appartenere ad alcun gruppo costituiscono un gruppo misto.

#### **Art. 14**

##### **Iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell'Assemblea**

1. Il potere di iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell'Assemblea spetta alla giunta ed a ciascun consigliere.

#### **Art. 15**

##### **Decadenza e sostituzione delle consigliere e dei consiglieri.**

1. I membri dell'Assemblea decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o con il cessare, per qualsiasi motivo, del mandato loro conferito dal consiglio comunale, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale ovvero per l'insorgere di cause di incompatibilità.
2. I consiglieri che non intervengano ad un'intera sessione ovvero a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti.
3. Il presidente comunica la proposta di dichiarazione di decadenza all'interessato, che ha tempo dieci giorni per presentare le proprie controdeduzioni.
4. Decorso il termine di cui al precedente comma, il presidente presenta all'Assemblea la proposta di decadenza, unitamente alle eventuali controdeduzioni dell'interessato; l'assemblea dichiara la decadenza mediante voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. A cura del presidente, la dichiarazione di decadenza viene comunicata al comune che ha deliberato la nomina, perché il rispettivo consiglio provveda alla sostituzione.
6. I componenti dimissionari o decaduti vengono sostituiti dai consigli comunali nella prima seduta successiva all'avvenuta vacanza.

#### **Art. 16**

### **Presidente e giunta dell'unione.**

1. La giunta dell'unione è composta dal presidente e da due assessori .
2. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati.
3. L'elezione avviene a scrutinio palese con voto limitato ad una sola preferenza
4. Non possono far parte della giunta il coniuge, le ascendenti e gli ascendenti, le discendenti e i discendenti, le parenti ed affini e i parenti ed affini sino al terzo grado del presidente.
5. Qualora si renda necessario provvedere allo scioglimento dell'Assemblea per l'impossibilità di eleggere il presidente e la giunta dell'unione, ciascun comune provvede a ridesignare le proprie rappresentanti ed i propri rappresentanti entro il termine di cui all'art. 7 comma 5, calcolato a partire dalla data dell'ultima seduta della disciolta Assemblea dell'unione.

### **Art. 17**

#### **Competenza della giunta.**

1. La giunta collabora con il presidente nella amministrazione dell'unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta dell'unione compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente statuto, del presidente, del segretario o dei funzionari.
3. La giunta dell'unione svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'Assemblea e riferisce annualmente allo stesso sulla propria attività.

### **Art. 18**

#### **Funzionamento della giunta.**

1. La giunta è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dall'assessore delegato.
2. La giunta si riunisce su convocazione del presidente, ogniqualvolta si renda necessario ovvero quando il presidente lo ritenga opportuno.
3. La seduta è valida in presenza di almeno due componenti.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti.
5. Le sedute della giunta non sono pubbliche.

### **Art. 19**

#### **Competenze del presidente.**

1. Il presidente rappresenta l'unione, convoca e presiede l'Assemblea e la giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti.
2. Il presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sull'attività delle assessorie e degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive; impartisce direttive al segretario dell'unione in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici ed i servizi.
3. Il presidente è competente, nell'ambito della disciplina regionale e limitatamente ai servizi di competenza dell'unione a coordinare gli orari dei servizi pubblici e quelli di apertura al pubblico degli uffici dell'unione e dei comuni che ne fanno parte con le esigenze complessive e generali delle utenti e degli utenti, nel rispetto degli indirizzi espressi dall'Assemblea dell'unione.
4. Il presidente promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente.
5. Il presidente può concedere delega all'assessore o agli assessori per la trattazione di determinate materie; la delega è riferita esclusivamente ai compiti di indirizzo, controllo e sovrintendenza.
6. Il presidente dell'unione di comuni svolge le funzioni attribuite al sindaco dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della polizia municipale.

### **Art. 20**

#### **Decadenza e revoca del presidente e della giunta.**

1. Le dimissioni del presidente ovvero le dimissioni presentate contemporaneamente dai due assessori comportano la decadenza dell'intera giunta.
2. Il presidente e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che si esprimono per appello nominale.
3. La mozione è sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati senza a tal fine computare il Presidente e può essere proposta solo nei confronti dell'intera giunta; deve contenere inoltre il nominativo della nuova candidata presidente o del nuovo candidato presidente e dei nuovi assessori.
4. La mozione è messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla data della sua presentazione.
5. L'approvazione della mozione comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.
6. L'Assemblea può disporre la revoca della nomina di un assessore e la relativa sostituzione senza che ciò comporti la decadenza dell'intera giunta.
7. Il presidente e gli assessori durano in carica sino a quando sia divenuta esecutiva l'elezione dei successori.

#### **Art. 21**

##### **Incompatibilità per le componenti ed i componenti degli organi dell'unione.**

1. Nei casi in cui si verificano cause di incompatibilità - previste dalla normativa vigente - con la carica di componente di uno degli organi dell'unione, si applicano le disposizioni contenute nella legge 23 aprile 1981, n. 154.
2. In mancanza di opzioni da parte dell'interessato, l'Assemblea dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell'ambito dell'unione.

#### **Art. 22**

##### **Divieto di incarichi e consulenze.**

1. Al presidente, agli assessori ed ai consiglieri dell'unione è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'unione.

#### **Art. 23**

##### **Permessi indennità.**

1. Al presidente, agli assessori ed ai consiglieri si applicano le norme che attengono i permessi e le indennità spettanti agli organi dei comuni.

#### **Art. 24**

##### **Regolamenti.**

1. L'unione disciplina la propria organizzazione ed attività mediante appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea
2. Entro sei mesi dall'insediamento, l'Assemblea delibera il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti, nonché i regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi, degli organismi di partecipazione e per l'esercizio delle funzioni.
3. I regolamenti, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono ripubblicati, ai soli fini conoscitivi, all'albo pretorio dell'unione e dei comuni facenti parte per quindici giorni.

#### **Art. 25**

##### **Controllo sugli atti dell'unione.**

1. Gli atti dell'unione sono soggetti a controllo secondo la normativa vigente per i comuni e le province.

### **TITOLO III**

#### **Partecipazione**



**Art. 26**  
**Criteri generali.**

1. L'unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi.
2. A tal fine può promuovere, secondo le forme previste dal presente statuto, la collaborazione delle cittadine e dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.
3. L'unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.
4. Sono garantite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi delle cittadine e dei cittadini, che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti dell'unione.

**Art. 27**  
**Consultazioni.**

1. Qualora l'unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali - verificata la loro conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione - si dovrà tener conto in sede deliberante.
2. Gli organi dell'unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i comuni componenti, l'amministrazione provinciale, enti, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.
3. I comuni e le organizzazioni sindacali di categoria sono invitati a partecipare alla fase di elaborazione degli indirizzi dell'unione, segnatamente nella predisposizione di piani e dei programmi.
4. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 2 possono chiedere che i loro rappresentanti siano uditi dagli organi dell'unione.

**Art. 28**  
**Istanze, osservazioni, proposte**

1. Le cittadine, i cittadini, gli organi dei comuni componenti l'unione, della provincia, le associazioni, le organizzazioni sindacali e di categoria possono presentare all'unione istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell'unione stessa.
2. Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all'organo competente, che deve pronunciarsi in merito entro il termine di sessanta giorni.
3. Le presentatrici ed i presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte - o un loro rappresentante esplicitamente delegato per iscritto - possono essere sentiti dall'organo dell'unione, che è tenuto ad esprimersi.

**Art. 29**  
**Referendum consultivo.**

1. Qualora l'unione debba assumere decisioni di particolare rilevanza, la popolazione può essere consultata mediante l'espletamento di un referendum consultivo.
2. L'indizione del referendum può essere richiesta da:
  - a) l'Assemblea dell'unione, che deve esprimersi mediante deliberazione della maggioranza dei consiglieri assegnati;
  - b) almeno la metà dei consigli comunali dei comuni componenti, che devono esprimersi mediante deliberazione della maggioranza dei consiglieri assegnati;
  - c) il dieci per cento, almeno, del corpo elettorale dell'unione, che deve esprimersi mediante la presentazione all'Assemblea dell'unione di una proposta scritta, contenente le firme autenticate delle promotrici e dei promotori.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea e la proposta avanzata dalle elettrici e dagli elettori devono contenere la bozza di quesito da sottoporre a referendum.

4. Il referendum consultivo può essere indetto per qualsiasi materia di competenza dell'unione, ad esclusione di ciò che attiene alle finanze ed ai tributi dell'unione, alla pianificazione territoriale ed urbanistica, nonché a modifiche da apportare al presente statuto.

5. Qualora il referendum sia richiesto dalla popolazione, l'Assemblea dell'unione si esprime in merito all'ammissibilità della richiesta entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati.

6. Il referendum è considerato valido qualora abbia votato il 50%+1 della popolazione residente nell'unione e quando il quesito abbia ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli.

7. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, effettuata dal presidente, l'Assemblea delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo, nel rispetto delle indicazioni desunte dall'esito della consultazione popolare, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati.

## **TITOLO IV**

### **Forme di collaborazione con altri enti**

#### **Art. 30**

##### **Rapporto con i comuni componenti l'unione.**

1. Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'unione, a ciascun comune viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione dell'Assemblea e della giunta dell'unione, nonché dell'elenco delle deliberazioni adottate, che devono essere esposti all'albo pretorio di ciascun ente.

2. L'unione invita i comuni componenti ad inviare copia degli avvisi di convocazione dei rispettivi consigli, con l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. I sindaci dei comuni specificamente interessati ad argomenti in discussione possono chiedere di partecipare alle sedute degli organi dell'unione ovvero inviare memorie scritte sull'argomento, affinché sia data espressione degli orientamenti in materia dei rispettivi consigli comunali.

4. Entro il 31 dicembre di ciascun anno e ogni qualvolta uno dei comuni ne faccia richiesta, il presidente dell'unione informa, mediante apposita relazione, i comuni componenti circa la situazione complessiva dell'unione, l'attuazione dei programmi e dei progetti, le linee di sviluppo individuate.

#### **Art. 31**

##### **Convenzioni.**

1. L'unione può stipulare con la provincia, con i comuni limitrofi e con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.

2. Lo schema di convenzione deve essere approvato con deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei componenti, nella quale devono essere indicati:

a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione;

b) i fini e la durata della convenzione;

c) le modalità di finanziamento;

d) le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproci, le forme di consultazione degli enti convenzionati.

3. Per l'espletamento dei fini propri, l'unione può avvalersi, previa deliberazione dell'Assemblea e a seguito di accordi con gli enti interessati, degli uffici periferici della Regione e di altri enti pubblici, degli uffici dei comuni componenti nonché dell'operato di commissioni tecniche eventualmente istituite.

#### **Art. 32**

##### **Accordi di programma.**

1. Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgano una pluralità di enti o di livelli di governo, l'unione può promuovere accordi di programma, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni.

2. L'accordo è approvato con atto formale, sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, nel quale devono essere indicati:

a) tempi previsti;

- b) modalità di finanziamento;
- c) adempimenti previsti, obblighi degli enti sottoscrittori, garanzie riconosciute.

## **TITOLO V**

### **Uffici e personale**

#### **Art. 32 bis**

##### **Segretario dell'Unione**

1. L'Unione si avvale -previa stipulazione di convenzione -del segretario comunale di uno dei comuni che la compongono, nominato dal Presidente; in caso di assenza del segretario titolare, le funzioni di segretario sono svolte dal suo sostituto.
2. Le funzioni del segretario dell'Unione sono quelle stabilite dalla legge per i segretari comunali.
3. Al segretario incaricato non compete l'erogazione di ulteriori indennità per lo svolgimento della funzione.
4. Al segretario si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni.

#### **Art. 33**

##### **Organizzazione degli uffici e del personale.**

1. L'unione può disporre di uffici propri od avvalersi di quelli dei Comuni partecipanti.
2. L'unione disciplina con appositi atti deliberativi:
  - a) la dotazione organica del personale;
  - b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. Il regolamento definisce in particolare criteri idonei a disciplinare le modalità di esercizio delle funzioni affidate ai dipendenti che, restando alle dipendenze dei comuni, prestano servizio parziale per l'unione, nonché delle attività degli uffici e servizi che ciascun comune, o loro mezzi, di cui l'unione si avvale a fini propri.
4. I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia operativa, la funzionalità, l'economicità di gestione, secondo i principi della professionalità e della responsabilità
5. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini; in particolare, sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli uffici e nei servizi.
6. Il personale dell'unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità.
7. L'unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.

#### **Art. 34**

##### **Personale dell'unione.**

1. L'unione può assumere personale proprio, previa adozione della pianta organica e può anche avvalersi dell'opera del personale dipendente dai comuni che ne fanno parte.
2. L'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell'unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico-amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli comuni.
3. Nel caso in cui, entro il termine previsto dalla legge, non si addivenga alla fusione - e comunque in ogni caso di scioglimento - il personale dell'unione transita nei ruoli organici dei comuni interessati.
4. Qualora si addivenga alla fusione, il personale dei singoli comuni ed il personale dell'unione confluisce stabilmente nella dotazione organica del nuovo comune risultante dalla fusione stessa.

#### **Art. 35**

##### **Stato giuridico e trattamento economico del personale.**

1. Al personale dell'unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.

2. L'unione informa i rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori democraticamente individuati circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.

## **TITOLO VI**

### **Ordinamento finanziario**

#### **Art. 36**

##### **Ordinamento.**

1. L'ordinamento finanziario è riservato alla legge.
2. L'unione, nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.
3. L'unione è titolare di potestà impositiva in materia di tasse, tariffe e contributi, in relazione ai servizi dalla stessa gestiti.

#### **Art. 37**

##### **Risorse finanziarie.**

1. La finanza dell'unione è costituita da:
  - a) contributi erogati dalla Regione;
  - b) contributi erogati dall'amministrazione provinciale;
  - c) trasferimenti operati dai comuni componenti;
  - d) tasse e diritti per servizi pubblici;
  - e) risorse per investimenti;
  - f) altre entrate.
2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, l'unione può istituire, con deliberazione consiliare, tributi, imposte, tasse, tariffe, adeguando queste ultime, per quanto possibile e con opportune differenziazioni, al costo dei relativi servizi.

#### **Art. 38**

##### **Rapporti finanziari con i comuni costituenti l'unione.**

1. L'unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti direttamente dall'unione stessa.
2. I Comuni partecipano alle spese in base a quanto stabilito nelle convenzioni che disciplinano i singoli servizi affidati.
3. Per le spese non disciplinate da apposita convenzione, i Comuni partecipano nelle seguenti percentuali:

Comune di Calvatone	70%
Comune di Tornata	30%

#### **Art. 39**

##### **Attività finanziaria.**

1. L'unione si dota di un regolamento di contabilità
2. Nel regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'unione, ferme restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.

#### **Art. 40**

##### **Bilancio.**

1. La gestione finanziaria dell'unione si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza finanziaria, deliberato dall'Assemblea dell'unione entro i termini stabiliti dalla legge.
2. Il bilancio annuale di previsione - redatto nell'osservanza dei principi di universalità, annualità, veridicità, unità, integrità, pubblicità e pareggio economico-finanziario - deve favorire una lettura per programmi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo sulla gestione e la verifica dell'efficacia dell'azione dell'unione.

3. Al bilancio annuale sono allegati:

- a) la relazione previsionale e programmatica;
- b) il bilancio pluriennale;
- c) tutti i documenti previsti dalla normativa in materia

4. L'unione assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.

#### **Art. 41**

##### **Rendiconto.**

1. I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio; il conto economico sarà allegato al rendiconto-

2. Il rendiconto è deliberato dall'Assemblea dell'unione con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, entro il termine fissato dalla legge.

3. Sono allegati al rendiconto:

- a) la relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
- b) la relazione del revisore del conto;
- c) l'elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza.

4. Le modalità di redazione del conto economico, del bilancio e del patrimonio nonché le procedure per il risanamento finanziario, il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

#### **Art. 42**

##### **Controllo interno.**

1. È facoltà dell'Assemblea richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnico-contabile del responsabile del servizio finanziario.

3. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria rilasciata dal responsabile del servizio finanziario; in mancanza di detta attestazione, l'atto è nullo di diritto.

#### **Art. 43**

##### **Revisione economico-finanziaria.**

1. L'Assemblea dell'unione affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore del conto, individuato tra le gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, impulso, proposta e garanzia, con osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

3. Il revisore del conto deve essere in possesso dei requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, di quelli di eleggibilità per l'elezione a consigliere comunale e non deve ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla normativa vigente.

4. Il regolamento di contabilità può prevedere ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza del revisore - lo stesso regolamento disciplina le modalità di revoca e decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

5. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta; può essere revocato per inadempienza ovvero allorché ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del suo mandato ed in ogni caso allorquando ometta di presentare nei termini previsti dal regolamento di contabilità la relazione sul rendiconto.

6. Le funzioni del revisore sono quelle indicate dall'art. 234 del D lgs 267/2000; in particolare il revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, attesta la corrispondenza

del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione, collabora con l'Assemblea dell'unione nella sua funzione di controllo e di indirizzo, procede alle verifiche di cassa con scadenza trimestrale.

7. Nella relazione di cui al precedente comma, possono essere espressi rilievi e proposte tendenti a conseguire migliore efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

8. Il revisore risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario e, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, ne riferisce immediatamente al ~~consiglio~~ l'Assemblea dell'unione.

9. Il regolamento di contabilità individua forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera d'attività del revisore e quella del ~~consiglio~~ l'Assemblea dell'unione.

10. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento di contabilità, il revisore ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

11. L'Assemblea dell'unione, contestualmente alla nomina fissa il compenso spettante al revisore, entro i limiti massimi stabiliti dalla legge.

#### **Art. 44**

##### **Controllo di gestione.**

1. Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per la valutazione di efficacia efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. Il controllo di gestione si attua in tre fasi:

- a) la predisposizione degli obiettivi da raggiungere nel corso dell'esercizio;
- b) la rilevazione dei dati relativi al conto economico;
- c) la valutazione dell'attività svolta dall'unione.

3. La valutazione dell'attività si costruisce sulla base di misuratori idonei ad accertare periodicamente:

- a) lo stato di attuazione dei programmi;
- b) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- c) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi tra ciò che è stato progettato e ciò che è stato realizzato con l'individuazione delle relative responsabilità.

4. I responsabili dei settori e dei servizi eseguono, ogni quadrimestre, operazioni di controllo economico-finanziario, per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati negli interventi di bilancio relativi ai servizi cui sono preposti; le operazioni eseguite e le relative risultanze sono riportate in un verbale che - corredato dalle osservazioni e dai rilievi delle responsabili e dei responsabili dei settori e dei servizi, nonché dal motivato parere del revisore del conto - è trasmesso alla giunta dell'unione.

5. La giunta, sulla base del verbale di cui al precedente comma, redige per l'Assemblea dell'unione una propria relazione concernente la situazione generale aggiornata sull'andamento della gestione del conto di tesoreria e del bilancio, segnalando qualsiasi eventuale anomalia e proponendo i relativi rimedi.

6. L'Assemblea almeno una volta l'anno e comunque entro il 30 settembre di ogni anno, provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi; in tale sede adotta i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio riconoscibili e, qualora i dati facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, assume le misure occorrenti a ripristinare il pareggio.

#### **Art. 45**

##### **Tesoreria.**

1. L'unione ha un servizio di tesoreria che comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell'unione, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali.

2. I rapporti dell'unione con il tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

**Art. 46**

**Economato.**

1. Il regolamento di contabilità prevede l'istituzione del servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare.

**TITOLO VII**

**Disposizioni transitorie e finali**

**Art. 47**

**Entrata in vigore.**

1. Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL), affisso nell'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.